

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 17 - numero 3501 di mercoledì 11 marzo 2015

L'uso sicuro delle scale portatili nell'esecuzione di impianti

Misure e prescrizioni correlate all'utilizzo nei cantieri delle scale portatili per l'installazione di impianti e per i correlati lavori di assistenza. Contesti operativi, scelta delle scale da utilizzare, prescrizioni e divieti.

Milano, 11 Mar ? La prevenzione relativa all'uso delle scale deve essere messa in atto con idonee buone prassi nell'esecuzione di numerose attività che utilizzano varie tipologie di scale portatili, ad esempio nelle attività in cantiere di **installazione di varie tipologie di impianti**, come impianti elettrici, idraulici e di trattamento aria.

Per dare informazioni utili ai lavoratori torniamo a presentare le "**schede di attività**" allegate alle "Linee Guida per l'utilizzo di scale portatili nei cantieri temporanei e mobili" approvate dalla Regione Lombardia con **Decreto n. 1819 del 5 marzo 2014** (in sostituzione delle precedenti linee guida approvate con Decreto n. 7738 del 17 agosto 2011).

Ricordiamo che, in relazione a queste linee guida, PuntoSicuro si è già soffermato in precedenti articoli sull'uso delle scale portatili nella realizzazione dei pilastri in calcestruzzo, nel superamento di dislivelli per passaggio da solaio a solaio, nella movimentazione di monoblocchi di cantiere e nell'esecuzione di finiture ed intonaci.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD022] ?#>

Al tema in oggetto sono dedicate due **schede informative**:

- **utilizzo di scale portatili per l'esecuzione di impianti** (elettrici, idraulici, trattamento aria, ecc.);
- **utilizzo di scale portatili per lavori di assistenza ai fini dell'esecuzione di impianti** (elettrici, idraulici, trattamento aria, ecc.).

Riguardo alla prima scheda si descrive innanzitutto il **contesto operativo**.

Infatti gli interventi per l'esecuzione dei lavori relativi all'installazione di impianti "comprendono attività che possono essere effettuate generalmente in ambiente chiuso, sia in luoghi con ampi spazi per il movimento che in ambienti angusti".

Ad esempio gli interventi possono consistere nell'inserimento di cavi elettrici nelle apposite canaline/tubazioni e le varie fasi di connessione e cablaggio degli elementi costituenti l'impianto elettrico. O nella posa di tubazioni e relative connessioni per impianto idraulico, gas, riscaldamento. O ancora nella posa in opera di apparecchiature e corpi illuminanti.

In tutti i casi l'intervento prevede la "necessaria disponibilità di materiale ed attrezzi nel punto di esecuzione della lavorazione, con l'esigenza di una facile ed agevole manipolazione degli stessi da parte dell'operatore ed un agevole movimento di tronco ed arti superiori in tutte le direzioni". E solitamente sono utilizzati semplici attrezzi manuali che impongono l'utilizzo delle due mani ed è quindi "essenziale avere una solida base d'appoggio per i piedi e per le gambe".

E, chiaramente, l'utilizzo della scala è dovuto alla frequente "necessità di posizionarsi alle diverse quote di intervento".

La prima domanda a cui rispondere è relativa alla "liceità" dell'uso delle scale: in queste attività **quando è possibile utilizzare la scala portatile?**

Le linee guida presentano due casi:

- "l'utilizzo della scala per l'installazione di impianti trova giustificazione per l'esecuzione di interventi limitati nell'entità e nel tempo, e qualora nel POS sia valutata e documentata la non possibilità ovvero controindicazione per motivi di sicurezza all'utilizzo di opere provvisorie, quali 'trabattelli', piattaforme elevabili ecc...;
- "se le condizioni di utilizzo della scala non sono aggravate dal contesto di cantiere ovvero da eventuali rischi interferenti quali mezzi di movimentazione, pericolo di caduta al di sotto del piano di appoggio, presenza di elementi lesivi al piano (ferri, casseri, ecc.)".

Sono fornite poi varie **informazioni** sull'uso della scala portatile.

Ne riprendiamo alcune:

- il **dislivello prevedibile** fra base e sommità può essere : "da quota zero a quota 3 metri per lavori condotti in ambienti di civile abitazione", mentre ci possono essere "altezze più elevate in ambienti industriali o di grande distribuzione commerciale";
- **funzione svolta** dalla scala portatile: "utilizzata generalmente come mezzo di stazionamento per lo svolgimento di attività lavorativa.";
- **durata prevedibile dell'utilizzo**: "non superiore a 30 minuti per l'esecuzione della fase lavorativa";
- **descrizione del contesto organizzativo**: "lavoro individuale con l'eventuale assistenza da terra".

La scheda indica anche le giuste **priorità nella scelta della tipologia di scala** nelle attività indicate:

- scala a castello autoportante dotata di corrimano e piattaforma di stazionamento protetta da parapetti;
- scala doppia con piattaforma e "guarda corpo" per lavori condotti ad altezze inferiori a 2 m;
- scala semplice di appoggio a gradini".

Veniamo infine alle **prescrizioni e divieti** riferiti alla specifica circostanza di utilizzo della scala:

- "se si opera ad altezza superiore a 2 m, utilizzare un dispositivo di posizionamento vincolato alla scala, che mantenga la persona all'interno dei montanti;
- nelle fasi di lavoro, per il rispetto dei requisiti sia di sicurezza che di ergonomia è controindicato utilizzare le scale a pioli ma solamente quelle a gradini;
- il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro e libero da interferenza per passaggio di mezzi o persone;
- deve essere garantita una base di appoggio stabile e piana;
- durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala;
- la scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare nel rispetto della portata massima dichiarata dal costruttore;
- in caso di utilizzo di scala semplice, questa deve essere posizionata con un angolo compreso tra i 60° ed i 70°, e vincolata alla base e alla sommità sui due montanti mediante sistemi antiscivolamento ed antiribaltamento;
- le scale non devono presentare segni di deterioramento che ne compromettano la funzionalità e la stabilità;
- l'operatore deve raggiungere una posizione ergonomicamente corretta in funzione della operatività;
- durante la fase di fissaggio la scala deve essere trattenuta al piede;
- è vietato sporgersi lateralmente;
- è vietato l'uso di scale per la messa in opera delle canalizzazioni degli impianti di condizionamento, nonché di apparecchiature e corpi illuminanti, dovendo posizionare pezzi di una certa dimensione e peso, e magari eseguire qualche operazione di saldatura".

Il documento della Regione Lombardia riporta anche una scheda dedicata ai **lavori di assistenza ai fini dell'esecuzione di impianti**.

Rimandando ad una lettura integrale delle due schede, concludiamo ricordando che le attività di installazione di impianti sono spesso precedute da "interventi di preparazione per la successiva realizzazione dell'impianto medesimo: es. esecuzione di sottotracce, installazione di staffe di supporto ecc., successiva opera di chiusura delle tracce e dei fori con malta". Le attività avvengono generalmente utilizzando attrezzature manuali che "impongono l'utilizzo di ambedue le mani" e che "possono richiedere un notevole sforzo da parte dell'operatore in relazione alla resistenza offerta dalla struttura su cui si deve realizzare l'intervento". E anche in queste attività, generalmente individuali con eventuale assistenza da terra, le scale sono spesso utilizzate come "mezzo di stazionamento" per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Regione Lombardia ? Direzione Generale Sanità - Decreto n. 1819 del 5 marzo 2014 "Linee Guida per l'utilizzo di Scale

Tiziano Menduto



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it